

## " ALLEGATO – 2 "

Spett.le AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Viale della Vittoria, 321  
92100 AGRIGENTO

**OGGETTO: Procedura negoziata di cui art.122, comma 7, del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori inerenti Accordo quadro per i lavori di manutenzione degli apparati di climatizzazione negli uffici ASP AG, escluso Ospedali, con obbligo di reperibilità - (CODICE C.I.G. : 5057555 )**

**Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 – Direttiva Assessore Regionale Sanità nota n. 1410 del 09.02.2009, come integrata dalla Direttiva Assessore Regionale Salute nota n. 2255 del 22.03.2010.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
(titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,  
o altro) dell'Impresa \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
numero telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ P.E.C. \_\_\_\_\_  
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci

### **DICHIARA**

- a. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di cui all'art. 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- b. nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. A tal proposito si ritiene opportuno individuare, ai fini di che trattasi, talune fattispecie incriminatrici:
  - tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152;
  - delitti indicati nell'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
  - delitti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
  - delitti previsti dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
  - delitti previsti nel Libro II, titolo II, capo I e capo II del codice penale;
  - delitti previsti nel Libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale;
  - delitti previsti nel Libro II, titolo VII, capo III del codice penale;
  - delitti previsti nel Libro II, titolo VIII, capo I e Capo II del codice penale;
  - delitti previsti dal titolo II capo I del D.L.vo n. 74 del 10 marzo 2000.

Ed inoltre che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di un altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condanna penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2 del

codice di procedura penale.

**La dichiarazione di cui al presente punto, a pena di esclusione, dovrà essere resa dal contraente persona fisica, dal rappresentante legale nel caso di persone giuridica, e nell'ipotesi di strutturazione imprenditoriale o societaria, dai vertici amministrativi e/o tecnici in carica o cessati nell'ultimo anno.**

Pertanto, la sottoposizione a misure di prevenzione, la condanna per i reati di cui sopra e l'omessa o l'accertata falsità della dichiarazione di cui sopra precludono la stipula del contratto.

c. (barrare la voce che interessa):

- di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'impresa concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
*ovvero*
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando le società per cui si trova in posizione di controllo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

La mancanza della dichiarazione o la dichiarazione mendace comporta l'esclusione dalla procedura di gara, la falsità della dichiarazione, accertata dopo la stipula del contratto, è causa di risoluzione del medesimo contratto.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del legale rappresentante)<sup>1</sup>

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOTTOSCRITTORE.

---

<sup>1</sup> La firma va prestata nella forma prevista ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000.